

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3067

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PREARO, FRANZO, ARMANI, STELLA, BALDI, RADÌ, GERBINO, FORNALE,
ZUGNO, DALL'ARMELLINA, RINALDI**

Presentata il 2 aprile 1966

Integrazione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 19 della legge 2 giugno 1961 n. 454

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come risulta dalle varie relazioni pubblicate dal Ministero dell'agricoltura dal 1962 al 1965 in merito all'applicazione della legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano verde), uno degli articoli che ha destato notevole interesse da parte dei produttori agricoli è l'articolo 19, che riguarda i prestiti di conduzione al tasso agevolato del 3 per cento.

Purtroppo, come è noto, la legge n. 454 del 2 giugno 1961 è scaduta il 30 giugno 1965 e quindi hanno avuto fine gli stanziamenti ad essa preposti.

È scaduta pure la legge 26 luglio 1965, n. 967 (Legge ponte) che disponeva nuove autorizzazioni di spesa ad integrazione degli stanziamenti del Piano verde.

Dal 1° gennaio 1966 perciò gli Istituti ed Enti finanziatori o Istituti di credito sono nella impossibilità di soddisfare le migliaia di richieste che vengono rinnovate ogni giorno dai coltivatori, affittuari e mezzadri e dalle Cooperative agricole se non all'interesse ordinario dell'8 per cento circa.

La richiesta viene in particolare sollecitata dai produttori delle zone colpite dalle calamità atmosferiche l'estate scorsa e che hanno assoluto bisogno di prestiti a basso

tasso per sostenere le spese di conduzione fino al prossimo raccolto.

È vero che al Senato è iniziato l'esame del disegno di legge n. 1519 (Piano verde n. 2) il quale si propone di ripristinare il credito d'esercizio con le stesse forme sopra indicate, ma si ha motivo di ritenere che, nonostante l'impegno e la comprensione del Senato e successivamente della Camera, non si arriverà ad applicare detto disegno di legge prima della fine del 1966 e forse ai primi del 1967.

I produttori rimarranno così con certezza per un lungo periodo senza i tanto auspicati aiuti finanziari a basso tasso, che si sono dimostrati così utili nel quinquennio scorso, proprio in un periodo di riconversione culturale e di scarsi ricavi dovuti alla diminuzione dei prezzi dei prodotti agricoli all'aumento delle spese e ad altri fattori.

D'altra parte anche il C.N.E.L. nella sua circostanziata relazione al Piano verde n. 2 ha ribadito e messo più volte in evidenza l'importanza e l'urgenza della concessione dei prestiti di esercizio a basso tasso.

In considerazione di quanto sopra esposto viene presentata la presente proposta di legge con la fiducia di una rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è prorogato fino al 31 dicembre 1966 e ad integrazione, viene autorizzata, per l'esercizio 1966 la spesa di lire 5.500 milioni.

ART. 2.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto per l'esercizio 1966 alla variazione di bilancio connesse con la applicazione della presente legge.